



TRIBUNALE DI SALERNO

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. A.M. D'Antonio all'udienza del 11 giugno 2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.7194/2019 reg.gen.sez.lavoro, e vertente

TRA

FONTANA MICHELE (CF FNT MHL 43B03H800W) rappr. e dif. dall'avv.
Giuseppina Sabina Impemba , in virtù di procura in calce al ricorso , ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Serre (Sa) alla via Gioacchino
Murat

Ricorrente

E

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del suo Presidente ,legale
rapp.te pro tempore , elettivamente domiciliato in Salerno al C.so Garibaldi n. 38



presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale INPS in uno al suo procuratore , avv.
Francesco Bove , che lo rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti
per notar Castellini di Roma del 21.7.2015 rep. n. 80974

Resistente

Avente ad oggetto: recupero indebito

Conclusioni rassegnate alla presenta udienza:i procuratori delle parti hanno
trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi
atti

Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto

Con ricorso depositato in data 27 settembre 2019 il ricorrente in epigrafe
esponeva che in data 2.7.2019 riceveva dall'INPS raccomandata con cui l'Istituto
gli comunicava che nel periodo dal 1.5.2004 al 31.3.2007 sarebbero stati pagati €
25.837,06 in più sulla pensione cat. VR 30026288 per i seguenti motivi “
RESTITUZIONE PRESTAZIONE PENSIONISTICA INDEBITAMENTE
PERCEPITA X CANCELLAZIONE CTR CD” e che l'indebito sarebbe stato
recuperato con una trattenuta pari al 20% sulla pensione categoria VO n.
10055037 a decorrere dalla prima data utile ; Il ricorrente eccepiva l'intervenuta
prescrizione del credito e comunque la nullità “ dell'avviso di addebito “ essendo
l'eventuale indebito attribuibile unicamente ad un errore dell'Istituto ; eccepiva
ancora la illegittimità dell'” Avviso di recupero indebito “ per decadenza ai sensi
dell'art. 25 d.lgs. 46/99 , nonché la infondatezza ed erroneità della quantificazione
della pretesa creditoria . Concludeva quindi perché fosse dichiarata la illegittimità
del provvedimento di indebito con la conseguente richiesta di restituzione , con
vittoria delle spese di lite.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio , si costituiva l'INPS ribadendo la
legittimità della propria pretesa attesa la intervenuta interruzione della prescrizione
nei confronti del debitore solidale .



All'udienza del 11 giugno 2020 , sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti , il giudice decideva come da sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 83 , comma 7, lett. h, d.l. 18/2020.

Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento .

Occorre innanzitutto premettere che l'indebito per cui è causa scaturisce dall'avvenuto accertamento , in sede ispettiva , del fatto che sulla posizione assicurativa del sig. Fontana Michele erano stati illegittimamente accreditati contributi agricoli relativi agli anni dal 1957 al 1961 , che gli hanno consentito di raggiungere il requisito contributivo utile al conseguimento della pensione di anzianità , giusta domanda presentata in data 29.4.2004 .

In particolare , gli Ispettori appuravano che in data 9.4.2004 , dalla postazione assegnata al funzionario dipendente dell'INPS , sig. Leone Alessandro , veniva effettuata la funzione tra le posizioni previdenziali di Fontana Michele , nato il 8.8.1945 a Caporeale , con quella di Fontana Michele , nato il 3.2.1943 a San Cipriano Picentino , odierno ricorrente . Di conseguenza gli anni dal 1959 al 1961 , nei quali il sig. Fontana Michele del 1945 era effettivamente iscritto negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti nel Comune di Camporeale (con codice 55/019/00/00013100) sono confluiti nella posizione di Fontana Michele del 1943 e variati in contributi CD per gli anni dal 1957 al 1960 (con codice 72/690/00/00013100) nel Comune di San Cipriano Picentino .

L'accertamento di tali fatti , che dovrebbe aver dato luogo ad un procedimento penale a carico dello stesso ricorrente e di cui però non si ha notizia , ha però certamente dato luogo ad un procedimento penale a carico del sig. Leone Alessandro , più altri (n. 1404/09 r.g. – n. 513/04 r.g.n.r.) , dalla cui postazione erano stati effettuati gli accrediti illegali , nel quale il predetto Leone veniva imputato anche :



capo B) dei reati di cui agli artt. 81 cpv , 110 , 3190 , 321 , 476 cpv , c.p. : “
perché in concorso loro , con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso , i primi due (Leone Alessandro e Ambrosio Artuso) nella qualità di
funzionari INPS in servizio rispettivamente presso le sedie di Salerno e di Nocera
Inferiore , con l'accordo del terzo e del quarto (Ariete Pasquale e La Mura
Antonio) nella qualità di responsabili del Patronato INPAL di Angri e Sant'Egidio
del Monte Albino , nonché in concorso con i beneficiari dei trattamenti
pensionistici di cui all'allegato elenco (per i quali si procede separatamente) ,
ricevevano somme di denaro non meglio quantificate o , comunque , ne
accettavano la promessa , per compiere un atto contrario ai doveri del proprio
ufficio ; in particolare , su segnalazione dell'Ariete e del La Mura , provvedendo
ad alterare le risultanze egli archivi informatici dell'INPS inserendo nella
posizione contributiva dell'assicurato anni di contribuzione agricola di fatto
inesistenti in quanto non supportati né dall'iscrizione dell'interessato negli elenchi
dei coltivatori diretti , né dall'iscrizione dell'interessato negli elenchi dei
coltivatori diretti per gli anni di riferimento , né da alcuna documentazione
giustificativa presente nel fascicolo aziendale , in tal modo consentendo agli
interessati di beneficiare indebitamente della pensione di anzianità “ ;

capo c) dei reati di cui agli artt. 81 cpv , 110 , 546 , 64'0 c.p.c. n. 1 c.p.c. : “
perché , in concorso tra loro , in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ,
rispetto ai reati di cui ai capi precedenti , i primi due nella qualità di funzionari
INPS in servizio rispettivamente presso le sedi di Salerno e Nocera Inferiore con
l'accordo del terzo e del quarto nella qualità di responsabili del Patronato INPA
di Angri e di Sant'Egidio del Monte Albino , nonché in concorso con i beneficiari
di trattamenti pensionistici di cui all'allegato elenco (per i quali si procede
separatamente) , con artifici e raggiri consistiti nel presentare presso l'INPS di
Nocera Inferiore una domanda diretta ad ottenere il rilascio della pensione di
anzianità per la categoria dei coltivatori diretti in cui si attestava falsamente la
sussistenza dei requisiti contributivi previsti dalla legge , nell'alterare le risultanze
degli archivi informatici dell'INPS attraverso l'inserimento nella relativa
posizione contributiva di anni di contribuzione agricola di fatto inesistenti in
quanto non supportati né dall'iscrizione dell'interessato negli elenchi dei
coltivatori diretti per gli anni di riferimento , né da alcuna documentazione
giustificativa presente nel fascicolo aziendale , inducevano in errore l'INPS di



Nocera Inferiore che per effetto delle condotte sopradescritte provvedeva a liquidare la pensione di anzianità in tal modo procurandosi ingiusto profitto rappresentato dalla erogazione del trattamento pensionistico con pari danno per l'ente : o comunque ponevano in essere atti idonei in modo non equivoco ad indurre in errore l'INPS , evento non verificatosi per cause indipendenti dalla propria volontà” .

Ebbene , detto procedimento penale è stato definito con la sentenza n. 2528/2016 del Tribunale Penale di Nocera Inferiore , nella quale il Collegio dichiarava non doversi procedere per i reati di cui ai capi b) e c) dell'imputazione perché estinti per prescrizione , non sussistendo elementi di evidenza di non colpevolezza che potessero fondare una pronuncia assolutoria ex art. 129 c.p.c. . In particolare il Collegio evidenziava come “ sicuramente si è provato che dal nominativo di Leone Alessandro sono stati effettuati numerosissimi inserimenti fraudolenti “ .

Ebbene , ritiene questo giudicante che la pronuncia sopra citata , nonché i risultati delle indagini ispettive effettuate dall'INPS costituiscono un sufficiente materiale probatorio per affermare che il fatto dannoso ai danni dell'INPS è imputabile a più persone , vale a dire , non soltanto a coloro che hanno materialmente manomesso gli archivi informatici , ma anche ai beneficiari dei trattamenti pensionistici .

D'altra parte , a fronte della negazione , da parte dell'INPS , del possesso da parte del ricorrente di contributi quali coltivatore diretto per gli anni dal 1957 al 1960 , nulla viene dedotto , né tanto meno provato .

Occorre infatti chiarire che, in tema di onere probatorio sulla ripetibilità o no dell'indebito previdenziale si sono pronunciate le Sezioni unite della Corte con la sentenza n. 18046 del 04/08/2010, con cui si è affermato che "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico". Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente



previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata.

Si tratta infatti di un'azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi restitutori in relazione ad una specifica prestazione ricevuta dalla controparte. L'azione di ripetizione dell'indebito, regolata dall'art. 2033 c.c., è generalmente considerata un rimedio contro ingiustificati spostamenti patrimoniali, in conformità ad un principio generale di causalità delle relative attribuzioni. Colui che agisce in ripetizione, chiedendo la condanna alla restituzione di quanto pagato, deduce quindi necessariamente l'inesistenza del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato, ossia l'inesistenza di un titolo che la giustifichi. Ciò trova puntuale conferma nel costante orientamento della giurisprudenza che considera l'inesistenza della "causa debendi" elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) e che grava pertanto l'attore della relativa prova (Cass. 1557/1998; conf. 12521/1998; 11029/2000; 9604/2000; 17146/2003; 14597/2005; 5896/2006; 2903/2007). Nella specifica materia dell'indebito previdenziale, la giurisprudenza della Corte, fino alla sentenza 19762/2008, ha sempre ritenuto che nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetti all'attore in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito (Cass. 11504/2004; 2032/2006; 4612/2006). La cit. sentenza 19762/ 2008 ha abbandonato questo indirizzo, ritenendo non condivisibile la premessa secondo cui nelle azioni di accertamento negativo la distribuzione dell'onere probatorio debba avvenire in relazione al ruolo processuale (di attore o convenuto) assunto dalle parti, e patrocinando invece una soluzione in base alla quale il suddetto onere dovrebbe esser collegato alla loro posizione sostanziale. Le Sezioni Unite hanno poi osservato che se l'accertamento del diritto alla ripetizione implica accertamento della inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale, l'accertamento negativo di tale diritto, ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata, implica simmetricamente e necessariamente. L'affermazione del diritto dell'attore in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un



titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto. Quindi, se, come si legge in Cass. 19762/2008, nelle azioni di accertamento negativo l'attore non farebbe valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale ma ne postulerebbe l'inesistenza, ciò non può dirsi per l'accertamento negativo dell'indebito perché in tal caso l'inesistenza del diritto alla restituzione è solo il riflesso dell'esistenza del diritto alla prestazione già conseguita. Di conseguenza, con l'applicare all'accertamento negativo dell'indebito previdenziale il principio soprarichiamato, secondo cui spetta all'attore di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito la giurisprudenza adotta una regola operativa pienamente conforme alla struttura della fattispecie sostanziale, onerando l'attore in accertamento negativo del diritto alla ripetizione della prova del fatto costitutivo del suo diritto, che è il diritto alla prestazione già ricevuta dalla controparte, rispetto al quale assume carattere meramente strumentale il diritto di "non restituire" quanto ricevuto. Ciò è chiaramente messo in rilievo nella cit. Cass. 2032/06, che esattamente sottolinea come la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implichi la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento spetta all'attore di provare.

Ne deriva che con riguardo al caso specifico , poiché l'INPS sostiene la indebita percezione da parte del Fontana della pensione di anzianità a causa della inesistenza della contribuzione quale coltivatore diretto per gli anni dal 1957 al 1960, gravava sulla ricorrente l'onere di provare l'attività in questione ; e tale prova che non è stata fornita .

Di contro , l'INPS ha appurato che il sig. Fontana Michele , nato nel 1943 , non risulta essere iscritto nella gestione coltivatori diretti per gli anni 1957, 1958 , 1959 e 1960 ; inoltre l'estratto conto previdenziale n.6722539-1993/94 non riporta periodi di iscrizione come coltivatore diretto e l'estratto emesso il 12.12.2003 inizia dal 1.6.1960 con la contribuzione Apprendista artigiano e continua con la contribuzione lavoro dipendente .

In seguito al predetto accertamento , che risale al mese di dicembre 2006 , l'Istituto ha provveduto all'immediato annullamento di tali contributi e alla eliminazione della pensione a partire dal marzo 2007 ed è soltanto nel luglio 2008 , vale a dire al compimento del sessantacinquesimo anno di età , che il Fontana , in possesso di



contributi sufficienti per accedere alla pensione di vecchiaia , ha potuto accedere a tale ultima prestazione previdenziale .

L'indebito di cui oggi si discute attiene quindi alla pensione di anzianità erogata al ricorrente tra il maggio 2004 e il marzo 2007 e per la quale l'INPS ha illegittimamente erogato l'importo di € 25.837,06.

Ebbene , con riguardo al predetto indebito , posta la irrilevanza delle eccezioni di decadenza e di nullità , atteso che esse afferiscono ad un presunto avviso di addebito mai emesso , rimane da esaminare unicamente l'eccezione di prescrizione ; eccezione che è comunque infondata .

Ed invero , allorquando un fatto dannoso è imputabile a più persone , queste sono obbligate in solido al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2055 c.c. e, se sono solidalmente responsabili, l'atto interruttivo della prescrizione esperito nei confronti di uno dei debitori in solido ha effetto anche riguardo agli altri debitori .

L'istituto della responsabilità solidale – o solidarietà passiva- fa sì che due o più soggetti chiamati a rispondere per una medesima obbligazione siano obbligati ciascuno ad adempiere per l'intero , vale a dire che il soggetto creditore può giustamente pretendere il pagamento dall'uno o dall'altro degli obbligati per l'importo totale del suo credito . Esclusa dal campo del diritto penale , ove vige il principio della responsabilità personale , la responsabilità solidale trova applicazione ambito civile e amministrativo . In questi ultimi casi essa viene presunta ogni qualvolta vi sia una pluralità di debitori per una stessa obbligazione e la lettera della legge o il titolo non dispongano diversamente .

La ratio fondamentale della responsabilità solidale va pertanto rintracciata in un generale favor del legislatore nei riguardi del creditore , il qual si trova così a godere di una tutela rafforzata . Pertanto , a norma dell'art. 1310 c.c. , gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori .

Tale precisazione si impone perché , con la costituzione di parte civile nel processo penale a carico di Alessandro Leone più altri , l'INPS ha interrotto il decorso del termine prescrizionale anche nei confronti dell'attuale ricorrente sebbene non presente in quel procedimento .



Con la sentenza n. 17799/2014 la Cassazione ha confermato i principi già stabiliti (sez. III n. 872/2008) in tema di prescrizione del danno da reato. E' stato affermato che, quando il fatto illecito del danno costituisca un reato previsto dalla legge, con l'estinzione del reato per decorso del tempo di prescrizione, si estingue anche il diritto all'esercizio dell'azione civile di risarcimento. Tuttavia, nel caso in cui la persona danneggiata dal reato si sia costituita parte civile nel processo penale la prescrizione viene interrotta ai sensi dell'art. 2943 c.c. Tale effetto interruttivo si protrae per tutta la durata del processo cessando nel momento in cui il reato si estingue per prescrizione, essendo divenuta irrevocabile la relativa pronuncia dichiarativa. Pertanto, il termine di prescrizione relativa al risarcimento del danno, in tali casi, ricomincia a decorrere dalla data dell'irrevocabilità della sentenza penale dichiarativa di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. La costituzione di parte civile, in altre parole, congela la prescrizione dell'azione risarcitoria, purché venga coltivata e non revocata (v. anche Cass. 11775/2013, 17.5.2013; Cass. pen. 12587/2013; Cass. pen. 29735/2013).

Nel caso che ci occupa , pertanto , con la costituzione di parte civile nel luglio 2009 l'Istituto ha tempestivamente interrotto il termine di prescrizione anche nei confronti del sig. Fontana Michele e detto termine ha ricominciato a decorrere soltanto dal marzo 2017 .

La domanda , per come proposta , va pertanto interamente rigettata .

Nulla per le spese ai sensi dell'art. 152 disp. Att. C.p.c.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso ;

nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. Att. C.p.c.

Salerno 11 giugno 2020

Il Giudice

A.M.D'Antonio

